



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

CC-1102 /06

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

15 P
A.G.C.LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE
ATTUAZIONE ESPROPRIAZIONE
SETT.Provinciale del Genio Civile di Napoli
Via De Gasperi n.28
80133 NAPOLI

N. Pratica _____ Ricorso ex art.151 R.D.1175/33, ad istanza
Oggetto: _____ Di Tarantino Maria e Giovanni

Con riferimento al giudizio a margine, per il quale la scrivente, facendo seguito alla precedente corrispondenza, rimette alla struttura in indirizzo, copia della sentenza n° 82/09, notificata con formula esecutiva, al fine di disporre la liquidazione delle somme dovute onde evitare l'attivazione della relativa procedura esecutiva.

Avv. Amalia Marino
Tel. 796.36.28

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2011. 0016131 11/01/2011
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario : Settore Provinciale del Genio Civile - Napoli -
Classifica : 4.1.1.1

SETTORE GENIO CIVILE NAPOLI	
DIRIG. SETTORE	
01/02/2011	13 GEN 2011
DIRIG. SERVIZIO	SETTORE
ASSEGNATA AI SERVIZI DELLA L.241/1990	

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963769 - Fax 081.7963766 - E-mail: avvocatura.civile@regione.campania.it

Av. Marino
T.A. 82/09
02/10/06
A. G. n. 41/06
Cron. n. 494
Rep. n. 486
Rst. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTO
82/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. Luigi Vinci

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 41/2006 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento dan-ni",
passata in decisione all'udienza collegiale dell' 1.6.2009 e vertente

t r a

Tarantino Maria e Tarantino Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv.
Domenica Montanino e Simonetta Piana, presso il cui studio in Nola via San
Paolo Bel Sito III trav. n. 12 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in
margine all'atto introduttivo, CF: TRNMRA59B63T073Z

ricorrenti

e

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica, rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Marino, e con lei domiciliata in
Napoli via S. Lucia n. 81 -Palazzo della Regione-, giusta procura generale per
notar Cimmino del 17.9.2002 rep. N. 35093,

resistente

conclusioni:

per i ricorrenti, accogliere la domanda e per l'effetto condannarsi la Regione
Campania al risarcimento dei danni mediante pagamento della somma di €
2.556,46 per i danni riportati dall'autovettura ed € 256,16 per i danni riportati
dal motociclo, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione; il tutto da
contenersi nei limiti di € 5.200,00. Vittoria di spese con attribuzione;
per la resistente, rigettare la domanda proposta, oltre che per carenza di
legittimazione passiva, perché inammissibile, infondata e non provata; con
vittoria di spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17.3.2006, Tarantino Maria e Tarantino

Giovanni deducevano:

che in data 15.9.2001 a causa di violenti piogge si verificava lo

Sottile AA.22 della Procura
e Collegamento con gli Assessori

09 NOV 2010

17962

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI 11 NOV. 2010

LIL EL
TA TATTINIS
AW MONTANA

8 GIU. 2010

straripamento dell'alveo sito nella zona attigua al cimitero comunale di Nola, le cui acque avevano invaso la zona circostante, provocando allagamenti di scantinati, garages e tutto ciò che si trovava all'interno di essi;

- che in particolare si allagava un garage sito in via Boccio al cui interno si trovavano una autovettura Opel Corsa tg. AW 148 WH di proprietà di Tarantino Maria ed un motociclo Suzuki tg. AZ 71131 di proprietà di Tarantino Giovanni, che riportavano notevoli danni;
 - che detti danni erano addebitabili alla Regione Campania, quale ente preposto ex lege alla manutenzione dell'alveo de quo;
- e convenivano pertanto in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva ritualmente la convenuta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere i danni riferibili ad alcun suo comportamento illecito; che l'inondazione non era dipendente da alcuna carenza di manutenzione dell'alveo, ma da eventi atmosferici eccezionali e da interventi antropici in aree ad alto rischio idraulico; che la domanda era comunque generica e non provata.

Completata l'istruzione con produzione documentale ed escussione di un teste, la causa all'udienza collegiale dell' 1.6.2009 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente dichiararsi la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda proposta, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della P.A. in base all'art. 2043 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U., n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass., sez. I, n. 4725/1997).

Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 11.9.90 n. 61; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo

MF

+